

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art.15 della legge n. 241/1990 per il rilievo
degli Accrescimenti legnosi nelle aree della rete
CONECOFOR Livello II secondo il Protocollo ICP *Forests*

TRA

Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, di seguito denominato CUFA, nella persona del Vice Comandante, Generale di Divisione Davide De Laurentis, domiciliato presso il CUFA, via Giosuè Carducci, 5 00187 Roma – C.F. 97915880583

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito denominato CREA, nella persona del Commissario Straordinario Cons. Gian Luca Calvi domiciliato per la carica presso il CREA, via Po, 14 00198 Roma – P.IVA 08183101008 – C.F. 97231970589

PREMESSO CHE

- dal 1987, a seguito dell'emanazione del Regolamento (CEE) n. 3528/86 e nell'ambito dell'International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP forests), sono state avviate le indagini di valutazione dello stato delle chiome degli alberi su una Rete di monitoraggio così definita transnazionale (Rete UE di I livello);
- il Programma Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali (CONECOFOR) è stato promosso e coordinato dal Corpo Forestale dello Stato a partire dal 1995 in attuazione della Convenzione UN-ECE sull'Inquinamento Atmosferico Transfrontaliero a Lungo Raggio ratificata dall'Italia con Legge 14/02/1994 n. 124;

- il Programma CONECOFOR ha attuato quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2152/2003 Forest Focus fino all'anno 2006;
- l'Arma dei Carabinieri è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell' art. 18 c. 1 D.lgs. 177/2016 proseguendo negli impegni assunti e programmando le previste attività di monitoraggio forestale;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera p) del d.lgs. 177/2016, il CUFA - Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi - si occupa, tra l'altro, delle "attività di studio connesse alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, e al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati";
- in data 14 settembre 2017, l'Arma dei Carabinieri è subentrata al Corpo Forestale dello Stato nel Grant Agreement del Progetto LIFE13 ENV/IT/000813 - SMART4Action "*Sustainable Monitoring And Reporting To InformForest - and Environmental Awareness and Protection*", dal 01.09.2014. al 31.12.2018, per la riprogettazione del sistema di monitoraggio dello stato delle foreste;
- all'Ufficio Studi e Progetti del CUFA compete la responsabilità di seguire proattivamente studi e progetti riconducibili alla tutela della biodiversità animale e vegetale nonché il coordinamento delle attività di monitoraggio forestale di competenza dell'Arma, anche con particolare riferimento al controllo del livello d'inquinamento degli ecosistemi forestali;
- il predetto Ufficio Studi e Progetti, coordinatore del Programma CONECOFOR, rappresenta il *National Focal Point* di ICP Forests (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests) nell'ambito della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lungo raggio (UNECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution - CLRTAP);

- l'Ufficio Studi e Progetti nel Piano di comunicazione AFTER-LIFE del Progetto Smart4Action ha previsto, nei due anni successivi al suo termine, l'impiego di fondi residui per il proseguimento delle attività di monitoraggio della rete CONECOFOR e per attività di divulgazione presso le platee di portatori d'interesse a vario titolo coinvolti;
- n. 6 siti della rete CONECOFOR suddetta sono stati inseriti nella c.d. RETE NEC ITALIA in attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 recante "Attuazione della Direttiva "NEC" 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE";
- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato e in particolare il CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno svolge le seguenti attività: sviluppo e sperimentazione di metodi, tecniche e strumenti per la conservazione e gestione della biodiversità, miglioramento genetico delle specie arboree di interesse forestale, monitoraggio, pianificazione e assestamento forestale, selvicoltura, arboricoltura da legno, valorizzazione economica delle produzioni dei boschi e delle piantagioni da legno;
- il CREA ha partecipato come Beneficiario Associato al Progetto LIFE13 ENV/IT/000813 – SMART4Action;

- il CREA è attualmente coinvolto nelle attività previste dalla c.d. Rete NEC Italia per quanto concerne il monitoraggio degli "Accrescimenti Legnosi";
- le Parti svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune, tra cui quelli del monitoraggio delle risorse forestali e del rilevamento qualitativo e quantitativo delle stesse;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la creazione di sinergie tra Amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i Soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei Soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 – Premessa

Tutto quanto contenuto in premessa, nell'Allegato tecnico e nel Piano finanziario è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Obiettivo

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra il CUFA e il CREA per l'esecuzione delle attività definite nel successivo articolo.

Art. 3 Oggetto dell'attività

Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione di attività relative al monitoraggio degli "Accrescimenti Legnosi", secondo quanto previsto dal Protocollo ICP Forests, in

n. 16 aree CONECOFOR di livello II come meglio specificato nell'Allegato Tecnico.

Art. 4 – Responsabili dell'attività

Il Responsabile delle attività per il CUFA sarà il Capo dell'Ufficio Studi e Progetti - Tenente Colonnello Giancarlo Papitto; i Responsabili scientifici delle attività per il CREA saranno il Dott. Andrea Cutini e la Dott.ssa Giada Bertini, già coordinatore tecnico dell'attività di monitoraggio.

Art. 5 – Attività e impegni reciproci

Il CUFA si impegna a supportare le attività di rilievo di campo mettendo a disposizione del CREA il personale e i siti di monitoraggio per gli scopi di cui al punto successivo.

Il CREA si impegna a svolgere tutte le attività tecnico-scientifiche necessarie al raggiungimento dei risultati per le attività di monitoraggio degli accrescimenti.

L'elenco dettagliato delle attività programmate è riportato nell'Allegato tecnico del presente Accordo, di cui è parte integrante.

Art. 6 – Oneri finanziari o rimborsi spese

In relazione alla esecuzione delle attività, è riconosciuta al CREA, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad un totale di 26.000,00 euro (ventiseimila/ 00 euro) ripartiti secondo le voci di spesa riportate nel Piano finanziario allegato al presente Accordo.

La somma sopraindicata, di cui all'allegato Piano Finanziario, verrà versata secondo le seguenti modalità:

- euro 10.000,00 (diecimila, zero euro) a titolo di anticipo a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
- euro 16.000,00 (sedecimila, zero euro) a saldo delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti come riportato nell'allegato Piano Finanziario.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale

condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Il rimborso delle spese sostenute dal CREA per lo svolgimento delle previste attività di monitoraggio sarà erogato dal CUFA mediante versamento sul conto di Tesoreria speciale n. 79347 secondo le modalità ed i tempi previsti nell'allegato Piano Finanziario.

Art. 7 – Durata

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e avrà una durata di 12 mesi.

Art. 8 – Controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'Autorità giudiziaria competente.

Art. 9 – Proprietà intellettuale e industriale e tutela del background

Tutti i risultati parziali e finali derivanti dal presente Accordo, saranno di proprietà di entrambe le Parti. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del presente Accordo verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune in parti uguali, salvo diverso accordo scritto fra le Parti, e verranno depositati a nome di entrambi, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle leggi vigenti, nonché del Regolamento del CREA.

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali i dati ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione del presente contratto sono oggetto di diritto di proprietà

esclusiva della Parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano per l'intera durata del presente contratto a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione del presente contratto o in dipendenza di questo, rendendosi responsabili del rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligato a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.

Art. 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti del presente Accordo si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE – G.D.P.R. n. 679/2016 e, D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n.101/2018).

Art. 11 – Responsabilità

Ciascuna Parte si impegna a sollevarsi reciprocamente da eventuali danni a terzi e a cose che possano derivare nello svolgimento delle rispettive attività.

Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa secondo la normativa rispettivamente vigente.

Art. 12 – Diritto di recesso

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il CUFA si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 13 – Spese contrattuali e di registrazione

Le Parti rinviando alle normative vigenti in materia e danno atto che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986, a cura e a spese della Parte che richiede la registrazione.

Art. 14 – Norme finali

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra il CUFA e il CREA si applicano le normative vigenti ed in particolare le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90 e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per il CUFA,
Il Vice Comandante,
Generale di Divisione
Davide De Laurentis

Per il CREA,
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

Accordo CUFA-CREA - ALLEGATO TECNICO

Descrizione delle attività programmate e dei risultati previsti

Attività programmate

Le attività devono essere orientate al rilevamento dei "parametri monitorati" per quanto riguarda lo **studio degli accrescimenti legnosi**, in accordo con quanto previsto dal manuale del Programma internazionale ICP Forests, in n. 16 aree CONECOFOR di livello II, non rientranti nella c.d. Rete NEC Italia, secondo le modalità concordate con l'Ufficio Studi e Progetti del CUFA.

Le attività previste dall'Accordo scaturiscono dai risultati del Progetto LIFE13 ENV/IT/000813 Smart4Action e programmate nel AFTER LIFE Communication Plan.

Risultati previsti

L'Accordo prevede le attività di misurazione degli Accrescimenti della vegetazione arborea (Accrescimenti) in n. 16 aree CONECOFOR, ritenute più significative, tra quelle della rete di Livello II, per specie arborea, per sensibilità ecologica ai cambiamenti, per gradiente latitudinale di distribuzione sul territorio, che non rientrino nella c.d. Rete NEC Italia;

Il CREA, terminata l'elaborazione e l'analisi dei dati monitorati, dovrà fornire al CUFA una **relazione tecnico – scientifica** sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti ed un **rendiconto finanziario** delle spese sostenute.

Accordo CUFA-CREA – ALLEGATO PIANO FINANZIARIO

La tabella seguente riporta i costi complessivi in euro nei 12 mesi di durata dell'Accordo. Tutti i costi dovranno essere rendicontati autonomamente dal CREA, senza superare l'importo massimo di spesa per singola attività, tra le seguenti voci previste:

- missioni;
- acquisto di strumenti e/o apparecchiature, dotazione informatica e materiale necessario per le attività oggetto dell'Accordo;
- spese correnti, contratti a terzi e/o altro.

COSTI PER SINGOLE ATTIVITÀ	COSTO (€)
Acquisto di strumenti e/o apparecchiature dotazione informatica e materiale	3500,00
Missioni	3500,00
Spese correnti, contratti a terzi e/o altro	19.000,00
TOTALE	€26.000,00

L'erogazione dei fondi avverrà a seguito di richiesta formale del CREA al CUFA con lettera specifica; per il saldo dovrà essere allegato un rendiconto analitico delle spese sostenute che riporti la descrizione e l'importo delle singole voci di spesa ed una relazione tecnico-scientifica sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti. Ricevuta detta documentazione, il rimborso delle spese da parte del CUFA avverrà mediante versamento sul conto di Tesoreria speciale n. 79347 successivamente alle operazioni di verifica delle attività svolte e dei documenti presentati.